



AGENZIA LUCANA DI SVILUPPO E DI INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA

L'Alsia - Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura, in persona dell'Amministratore Unico, dott. Gerardo Delfino, legale rappresentante pro tempore, viste le Leggi Regionali nn. 47/2000, 35/2002, 7/2003, 1/2004, visto il del Regolamento di Dismissione dei beni di Riforma approvato dal Consiglio della Regione Basilicata in data 5 agosto 2003 con deliberazione n. 691, pubblicato sul BUR Basilicata n.62 del 20.8.2003, in forza della propria Deliberazione n.360 del 03/12/2004, immediatamente esecutiva

RENDE NOTO CHE

In attuazione della disciplina transitoria dettata dal comma 1° dell'art. 39 del Regolamento di Dismissione dei beni di Riforma approvato dal Consiglio della Regione Basilicata in data 5 agosto 2003 con deliberazione n. 691, pubblicato sul BUR Basilicata n.62 del 20.8.2003, di seguito denominato <<Regolamento di Dismissione>>, l'Alsia procederà alla cessione a titolo oneroso dei beni con destinazione non agricola che si trovano nelle condizioni stabilite dalla norma transitoria, ed al tal fine, ai sensi del 1° comma dell'art. 26 del Regolamento, pubblica IL SEGUENTE:

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACQUISTO DI BENI NON AGRICOLI RIVENIENTI DALL'AZIONE DI RIFORMA

Art. 1 oggetto dell'avviso

1. Ai sensi della disciplina transitoria stabilita dal Regolamento di Dismissione, le pratiche di vendita in istruttoria e deliberate alla data del 5.08.2003 devono essere adeguate alle norme del Regolamento medesimo, senza possibilità per l'interessato di vantare diritti acquisiti. (comma 1° dell'art. 39).
2. L'adeguamento delle situazioni pendenti alle norme del Regolamento di Dismissione riguardano la verifica della sussistenza dei requisiti per l'acquisto, le modalità e i criteri di vendita, i criteri per la determinazione del prezzo di vendita.
3. Il presente avviso riguarda le cessioni di beni immobili con destinazione non agricola e complementari all'agricoltura dell'Alsia – fabbricati e suoli- nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di pubblicazione del presente avviso per i quali, al momento della vendita, sono previste utilizzazioni complementari all'agricoltura ed extragricole - di cui al Titolo II, art. 23, comma 1, comma 2, comma 3 punto 1 e 2 del Regolamento di Dismissione – e per i quali alla data del 05.8.2003 erano in fase istruttoria le seguenti tipologie di pratiche:
 - a) immobili valutati, con vendita deliberata e per i quali è stato versato dal detentore l'acconto del 10% del prezzo determinato dall'ex Ufficio Tecnico Erariale;
 - b) immobili valutati dall'ex Ufficio Tecnico Erariale per i quali è stato versato dal detentore l'acconto del 10% del prezzo;
 - c) immobili valutati dall'ex Ufficio Tecnico Erariale e con vendita deliberata;
4. il presente avviso, riguarda altresì la cessione di immobili con destinazione d'uso di cui al precedente punto 3 caratterizzati dalle seguenti posizioni amministrative:
 - a) immobili per i quali l'Agenzia ha rilasciato nullaosta/autorizzazioni per l'esecuzione di opere;
 - b) immobili per i quali l'Agenzia ha espresso parere favorevole per l'attuazione di Planovolumetrici risultati, successivamente, regolarmente attuati;
 - c) immobili richiesti in acquisto da enti pubblici con istanze opportunamente motivate.
5. sono comunque esclusi dalla cessione di cui al presente avviso gli immobili per i quali pende giudizio avanti le autorità competenti accertato o sopravvenuto anche in fase istruttoria.

Art.2 destinatari dell'avviso

1. sono destinatari delle disposizioni della normativa transitoria di cui al precedente art. 1 i soggetti riportati nell'elenco di cui all'allegato Sub A. I predetti soggetti, se in possesso dei requisiti per l'acquisto indicati dal successivo art. 3, devono regolarizzare la propria posizione con la conferma della volontà di acquisire la proprietà del bene secondo i criteri fissati dal Regolamento di Dismissione. La mancata conferma della volontà equivale a rinuncia all'acquisto.
2. Nei casi in cui vi sia stato subentro nella detenzione dell'immobile da parte del coniuge o di un discendente in linea retta, in attuazione dell'art. 25, comma 3 del Regolamento di Dismissione, potrà presentare domanda l'attuale detentore. In tale ipotesi, il periodo di detenzione sarà considerato, giuridicamente ed economicamente, continuativo.
3. Possono altresì presentare istanza di acquisto gli aspiranti acquirenti non ricompresi nell'allegato Sub A che, in possesso dei requisiti, ritengano di aver la propria pratica di vendita rientrante nella tipologia di cui al comma 3° e comma 4° dell'art. 1 del presente avviso.

Art.3 requisiti per l'acquisto

Gli aspiranti acquirenti aventi titolo che intendono confermare la volontà di regolarizzare la propria posizione attraverso la vendita a loro favore del bene, devono possedere il requisito definito dall'art. 25 del Regolamento di Dismissione ossia avere la detenzione continuativa e attuale anteriore alla data del 31/12/1996 ad eccezione degli immobili aventi destinazione commerciale ed artigianale per i quali, ai sensi del commi 1° e comma 2° dell'art. 33 del Regolamento di Dismissione, è riconosciuto il diritto di prelazione ai titolari dell'esercizio.

Art.4 modalità di partecipazione e contenuto della domanda

I detentori dei suoli e fabbricati di Riforma che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti artt.2 e 3 dovranno far pervenire all'Alsia <<domanda di conferma di volontà all'acquisto>>.

1. La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso sotto la lettera Sub B (modello n.1). L'Alsia provvederà a fornire lo stampato della domanda medesima che potrà, a discrezione, essere ritirata presso le sedi dell'Agenzia di Matera e Potenza, presso le Unità Territoriali o prelevato dal sito internet dell'Agenzia all'indirizzo www.alsia.it.
2. alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione di notorietà, prodotta ai sensi della vigente normativa secondo lo schema allegato al presente avviso sotto la lettera Sub C (modello n. 2), nella quale è attestata la detenzione attuale del bene nonché la data di inizio della detenzione dello stesso. In caso di subentro, oltre all'attestazione della detenzione attuale del bene, dovrà essere attestata la data di inizio della detenzione da parte del soggetto ricompreso nell'elenco;
 - b) visure catastali e di mappa degli immobili oggetto di richiesta;
 - c) certificato di destinazione urbanistica per i suoli per i quali si richiede l'acquisto;
 - d) nel caso il fabbricato ricade in borgo rurale, dichiarazione rilasciata dal sindaco del comune in cui ricade l'immobile o dall'Ufficio Comunale preposto attestante il numero degli abitanti del comune e della borgata;
 - e) dichiarazione con la quale il richiedente afferma di non essere proprietario di altro fabbricato ad uso abitativo ovvero dichiarazione degli immobili ad uso abitativo in proprietà;
 - f) copia di valido documento di riconoscimento.

Art.5 modalità e termine di presentazione

1. Le domande dovranno pervenire all'Alsia entro il giorno 31 gennaio 2005, pena rinuncia all'acquisto. Le domande che risulteranno incomplete o con documentazione mancante, purchè in presenza dei requisiti di partecipazione richiesti dall'avviso, saranno collocate in coda all'elenco degli ammessi secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. La domanda, dovrà pervenire all'Agenzia in busta chiusa sulla quale oltre al nome e all'indirizzo del mittente dovrà essere riportata la dicitura <<domanda di conferma acquisto beni non agricoli >>.
3. Le domande dovranno essere indirizzate a: Alsia <<Area Valorizzazione e Dismissione Beni di Riforma Fondiaria >> Via Passarelli 27 - 75100 Matera.

4. Le domande potranno essere spedite per posta con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure presentate a mano presso il protocollo generale dell'Alsia alla Via Passarelli 27 di Matera. In caso di consegna a mani sarà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione.
5. l'Agenzia non assume alcuna responsabilità per la dispersione o il tardivo recapito delle domande o di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante acquirente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio dell' indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi o ritardi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art.6 elenco degli aspiranti acquirenti

Sulla base delle domande pervenute, l'Alsia provvederà a redigere e a pubblicare sul BUR, ai sensi del 3° comma dell'art. 26 del Regolamento di Dismissione dei beni, l'elenco provvisorio dei detentori aspiranti all'acquisto aventi i requisiti e l'elenco degli esclusi.

Gli elenchi saranno formulati secondo l'anzianità delle domande di acquisto. Qualora le pratiche risultino avviate d'ufficio farà fede la data della deliberazione, di richiesta versamento dell'acconto del 10% o della richiesta di rilascio del nullaosta/autorizzazione.

Ai fini di detto elenco avranno validità le domande già presentate ai disciolti Enti Riforma e di Sviluppo.

Art. 7 osservazioni sull'elenco

Entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio, i soggetti interessati potranno presentare all'Alsia osservazioni scritte. Trascorso tale termine, l'Alsia provvederà ad esaminare le stesse e a redigere l'Elenco definitivo che sarà approvato con successivo provvedimento e pubblicato su BUR della Regione Basilicata.

Art.8 mancanza dei requisiti e rinuncia all'acquisto

1. Ai sensi dell'art. 25 comma 1° del Regolamento di Dismissioni, la mancanza dei requisiti di cui all'art. 3 del presente avviso, determina il venire meno dei presupposti per la vendita a favore dell'aspirante acquirente.
2. I detentori che non presenteranno domanda di riconferma della volontà di acquisto saranno ritenuti rinunciatari.
3. per le fattispecie rientranti nei precedenti punti 1 e 2 non sarà possibile vantare diritti acquisiti. L'Alsia in tali casi provvederà a porre in essere la procedura di rilascio del bene e nulla sarà dovuto per eventuali migliorie apportate al bene stesso.

Art.9 istruttorie di vendita

Per l'istruttoria delle singole pratiche sarà seguito l'ordine degli elenchi di cui al precedente art.6. Avranno precedenza, compatibilmente con i carichi di lavoro delle competenti strutture, le pratiche di cessione oggetto di sollecito opportunamente motivato.

Art.10 prezzo di vendita

Ai sensi del 1° comma dell'art. 39 del Regolamento di Dismissione dei beni di Riforma il prezzo di vendita del bene è stabilito adeguando le situazioni pendenti alle norme del Regolamento stesso, senza possibilità per l'interessato di vantare diritti acquisiti.

L'Agenzia comunicherà a ciascun aspirante acquirente ammesso, il prezzo di vendita dell'immobile stabilito secondo le tipologie previste dal Regolamento di Dismissione ed inerenti alla situazione di ciascun singolo detentore. Il prezzo dovrà essere accettato entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione con espressa scelta delle modalità di pagamento.

La mancata accettazione del prezzo, o il silenzio senza giustificato motivo, si intenderà rinuncia all'acquisto. In tal caso, l'Agenzia provvederà ad attivare le procedure di rilascio dell'immobile nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento di Dismissione e da ogni altra normativa specifica in materia. Tutte le spese per la stipulazione, registrazione e trascrizione degli atti di vendita e di ogni altro atto derivante e conseguente, saranno a totale carico degli acquirenti.

Art. 11 informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03

1. In base ai principi del D.Lgs. 196/03 l'Alsia provvederà al trattamento dei dati personali con criteri di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza degli aspiranti acquirenti ai quali saranno garantiti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.
2. Il trattamento dei dati personali che riguardano gli aspiranti acquirenti è finalizzato alla cessione del bene secondo le norme del Regolamento di Dismissione. I dati comunicati saranno utilizzati dall'Alsia per le operazioni relative alla definizione della vendita e, pertanto, il loro conferimento è obbligatorio per la definizione medesima. In particolare i dati potranno essere comunicati all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia del Territorio, ai Concessionari Riscossione Tributi, ai Notai e agli Ufficiali Roganti.
3. Il trattamento dei dati avverrà sia in cartaceo sia con strumenti elettronici.
4. Titolare del Trattamento dei dati personali è l'ALSIA con sede in Matera, Via Passarelli, 27.

Art. 12 disposizioni finali

- a) La partecipazione al procedimento è disciplinata ai sensi dell'art. 38 del Regolamento di Dismissione.
- b) I Responsabili dei singoli Procedimenti di vendita saranno individuati dalla Dirigente dell'Area <<Valorizzazione e Dismissione dei Beni di Riforma Fondiaria>> e ne sarà data comunicazione all'aspirante acquirente;
- c) Il Responsabile del Procedimento relativo al presente avviso è il Responsabile della P.O. <<Valorizzazione e Dismissioni Beni Immobili >> dell'Area <<Valorizzazione e Dismissione dei Beni di Riforma Fondiaria>>;
- d) Per quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alle norme del Regolamento di Dismissione approvato dal Consiglio della Regione Basilicata in data 5 agosto 2003 con deliberazione n. 691 e alle leggi regionali vigenti in materia di cessione dei beni di riforma;
- e) L'Alsia si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare, sospendere, revocare in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, in tutto o in parte, il presente avviso qualora ne ravvisasse l'opportunità;
- f) I partecipanti alla vendita potranno chiedere assistenza alla presentazione delle domande presso gli Uffici dell'Alsia competenti;
- g) Per ulteriori informazioni gli aspirati acquirenti potranno rivolgersi al Responsabile della P.O. <<Valorizzazione e Dismissioni Beni Immobili >> dell'Area <<Valorizzazione e Dismissione dei Beni di Riforma Fondiaria>> dott. Giovanni VENA- via Passarelli 27, 75100 MATERA -TI. 0835/244258, nei giorni e negli orari di ricevimento del pubblico oppure potranno consultare il sito Web dell'Agenzia all'indirizzo www.alsia.it.

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Gerardo Delfino)

Testo della normativa richiamata nell'Avviso

a) (comma 1° art. 1 dell'avviso)

comma 1° art. 39 (norma transitoria) del Regolamento di Dismissione dei beni di Riforma approvato dal Consiglio della Regione Basilicata in data 5 agosto 2003 con deliberazione n. 691: << le pratiche di vendita che, alla data di approvazione del presente regolamento, si trovano in fase istruttoria, comprese quelle per le quali siano adottate e/o approvate delibere, devono essere adeguate alle norme del presente regolamento senza possibilità per l'interessato di vantare diritti acquisiti>>;

b) (comma 3° art.1 dell'avviso)

comma 1° , comma 2° e comma 3° punto 1 e punto 2 art. 23 (immobili con destinazione non agricola) **del Regolamento di Dismissione dei beni di Riforma approvato dal Consiglio della Regione Basilicata in data 5 agosto 2003 con deliberazione n. 691:** << Le disposizioni del presente titolo si applicano per la dismissione degli immobili con destinazione non agricola e degli immobili di pubblico interesse disciplinata dai titoli II e IV della L.R. 47/2000.

Ai fini del presente titolo, sono considerati beni non agricoli gli immobili (terreni e fabbricati) per i quali, in forza degli strumenti urbanistici vigenti al momento della vendita, sono previste utilizzazioni complementari all'agricoltura ed extragricole, di generale e/o pubblico interesse, di assistenza, di educazione e di culto.

Sono comunque considerati

1) immobili con destinazione complementare all'agricoltura:

i terreni e i fabbricati destinati a sede di impianti, di uffici e loro pertinenze, complementari ad attività agricole, agroalimentari e di sviluppo rurale ai sensi del Regolamento FEOGA;

2) Immobili con destinazione extragricola:

a) I fabbricati, gli immobili ricadenti nelle borgate rurali, i suoli edificati, i suoli edificabili, le cave e gli impianti estrattivi;

b) Le corti comuni delle borgate rurali;

c) I fabbricati rurali che non siano parte integrante dei poderi e che non siano inseriti nell'elenco di cui al comma 1° dell'art. 17 del presente regolamento;

d) Le scuole rurali che abbiano perso l'originaria destinazione d'uso;

e) Le superfici boscate che hanno mutato destinazione d'uso;

f) Gli immobili che risultino di pregio storico e/o ambientale;

g) Tutti gli altri immobili assimilabili alle tipologie previste dalle lettere precedenti>>;

c) (comma 2° art. 2 dell'avviso)

Art. 25, comma 3 del Regolamento di Dismissione dei beni di Riforma approvato dal Consiglio della Regione Basilicata in data 5 agosto 2003 con deliberazione n. 691: << Il periodo di detenzione è considerato continuativo anche nel caso di subentro da parte del coniuge o di un discendente in linea retta >>.

d) (art. 3 dell'avviso)

commi 1° e 2° dell'art. 33 del Regolamento di Dismissione dei beni di Riforma approvato dal Consiglio della Regione Basilicata in data 5 agosto 2003 con deliberazione n. 691: << Ai sensi dell'art.16 della L.R. 47/2000 è riconosciuto il diritto di prelazione all'acquisto degli immobili con destinazione commerciale o artigianale da parte dei titolari dell'esercizio. Tale diritto prevale nei confronti del soggetto che risulti titolare di concessione dell'immobile. In tali casi la perdita del possesso dell'immobile da parte del concessionario originario, costituendo violazione agli obblighi essenziali inerenti al rapporto concessorio, ne determina la cessazione degli effetti.

La vendita a favore del detentore è effettuata con le modalità e criteri stabiliti dal presente capo.>>

e) (comma 1° art. 6 dell'avviso)

comma 3° Art.26 (Procedimento di vendita) del Regolamento di Dismissione dei beni di Riforma approvato dal Consiglio della Regione Basilicata in data 5 agosto 2003 con deliberazione n. 691:

<< L'Alsia, verificati i requisiti degli aspiranti acquirenti, provvederà a pubblicare sul BUR della Regione Basilicata l'elenco dei concessionari e dei detentori nei confronti dei quali si procederà alla vendita e l'elenco degli esclusi. Per l'istruttoria si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande. In tal senso restano ferme le domande presentate ai disciolti Enti di Riforma e di Sviluppo>>.

f) (comma 1° art. 8 dell'avviso)

comma 1° Art.25 (Mancanza dei requisiti) **del Regolamento di Dismissione dei beni di Riforma approvato dal Consiglio della Regione Basilicata in data 5 agosto 2003 con deliberazione n. 691:** <<Gli immobili, terreni e fabbricati, con destinazioni extragricola e complementari all'agricoltura di cui al precedente art.23 sono alienati ai concessionari ed agli attuali detentori che risultino tali da una data anteriore al 31/12/1996 nonché ai soggetti che hanno ottenuto formalmente in custodia il bene dall'ESAB o dall'ALSIA>>.

g) (art.10 dell'avviso)

art. 13 (informativa) Decreto Legislativo n.196/2003:

<< 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'articolo 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.>>

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) Decreto Legislativo n.196/2003:

<< 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale >>

h) (lettera a, art.12 dell'avviso)

Art.38 (Partecipazione al procedimento) del Regolamento di Dismissione dei beni di Riforma approvato dal Consiglio della Regione Basilicata in data 5 agosto 2003 con deliberazione n.

691: << 1. Ove in corso di istruttoria la domanda di acquisto del bene risulti incompleta, il responsabile del procedimento dell'A.L.S.I.A., provvederà a dare comunicazione al futuro acquirente delle cause di irregolarità o di incompletezza.

2. I termini previsti dal presente regolamento sono sospesi dalla data della predetta comunicazione e ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione che regolarizza o completa la domanda di acquisto.

3. Ai sensi dell'art. 10 della legge 241/90 coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare istanze, memorie scritte e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione delle istanze, domande o memorie, sospende per 15 giorni il termine del procedimento in corso. Il responsabile del procedimento è tenuto a dare immediata comunicazione al destinatario del procedimento della avvenuta sospensione. Nei medesimi 15 giorni deve concludersi l'istruttoria della partecipazione al procedimento. Il responsabile del procedimento, nei successivi 10 giorni, provvederà a comunicare ai soggetti interessati l'esito dell'istruttoria, indicando le modalità e i tempi per le eventuali impugnazioni della decisione assunta dall'Amministratore in conseguenza della istanza o della domanda presentata>>.